

Le migrazioni ambientali. Considerazioni critiche su una definizione giuridica ambigua

Valeria Marzocco*

ENVIRONMENTAL MIGRATIONS. SOME CRITICAL REMARKS ON AN AMBIGUOUS LEGAL DEFINITION

ABSTRACT: Environmental migrations are at the center of a doctrinal debate that is divided over two main issues: the configuration of the criteria for the relevance of the 'environmental factor' and, from this, the possibility of making this hypothesis an autonomous case within the framework of international protection systems. In the folds of this discussion, theoretical and systemic profiles emerge. The former suggest dwelling on the ambiguous overlap between nature and environment hinged on the definition of environmental migration. The others point to the possibility of measuring, through the lens of the relationship between migration and environment, some of the *aporias* that run through the contemporary system of migration law.

KEYWORDS: Law; environment; migrations; nature; society

ABSTRACT: Le migrazioni ambientali sono al centro di un dibattito dottrinale che si divide su due principali questioni: la configurazione dei criteri di rilevanza del "fattore ambientale" e, da ciò, la possibilità di ricondurre a fattispecie autonoma questa ipotesi nel quadro dei sistemi di protezione internazionali. Nelle pieghe di questa discussione, emergono profili teorici e di sistema. I primi suggeriscono di soffermarsi sull'ambigua sovrapposizione tra natura e ambiente incardinata nella definizione delle migrazioni ambientali. Gli altri indicano la possibilità di misurare, attraverso la lente del rapporto tra migrazione e ambiente, alcune delle aporie che percorrono il sistema contemporaneo del diritto migratorio.

PAROLE CHIAVE: Diritto; ambiente; migrazioni; natura; società

SOMMARIO: 1. Migrazioni e ambiente. Un rapporto genetico – 2. Le migrazioni ambientali e la loro costruzione giuridica – 3. Dalla migrazione ambientale alla migrazione climatica – 4. Le migrazioni ambientali tra *natura* e *società* – 5. Nel «secolo dei rifugiati ambientali». Qualche (provvisoria) considerazione finale.

*Professoressa Ordinaria di Filosofia del diritto, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Mail: valeria.marzocco@unina.it. Contributo sottoposto a referaggio anonimo.

1. Migrazioni e ambiente. Un rapporto genetico

Sin dall'antichità, gli esseri umani si sono spostati attraverso regioni geografiche e continenti, spinti da motivazioni diverse, e alla ricerca di condizioni migliori di esistenza da garantire per sé e per i membri del proprio gruppo. La scienza ha dimostrato come questi movimenti di individui e popolazioni abbiano contribuito al successo della specie alla quale apparteniamo¹; la storia, e in special modo quella dell'età moderna, si fa leggere per gran parte segnata dalle trasformazioni legate all'occupazione della terra, alla modificazione per opera umana dell'ambiente, e ai processi di affermazione, di sviluppo e di crisi dei sistemi economici, sociali, culturali, politici, di cui esse, a loro volta, sono state condizione².

Questi aspetti rappresentano solo parte del significato che la migrazione ha avuto nelle vicende umane. In essi, tuttavia, si concentrano anche due punti di osservazione interessanti da considerare quando, dal fenomeno in sé, si passi a valutare, della migrazione, il concetto giuridico.

Non è difficile avvertire come tanto il legame insopprimibile che accompagna il gesto migratorio al nostro essere umani, quanto l'artificialità della divisione dello spazio geografico, che è essa stessa il prodotto di quel movimento di singoli e di gruppi, non solo continuo, ma istituiscano i termini di un bilanciamento che il diritto migratorio, sin dalle sue origini, si ritrova a compiere tra due diverse e *sovrane* prerogative: il diritto a migrare e il potere degli stati di impedirne o limitarne l'effettività sulla soglia dei propri confini³.

Altrettanto inevitabile, da ciò, è riconoscere che vi è un legame genetico che stringe migrazione e ambiente, il quale permane in sottotraccia alla stessa qualificazione che il diritto ne offre⁴.

Sono i contesti in cui l'essere umano vive, i loro disequilibri e la loro idoneità a garantire adeguate condizioni di realizzazione dei progetti di vita, a motivare e ad accompagnare il gesto migratorio, il quale è, a sua volta, fattore di trasformazione che ha delineato nel tempo nuovi scenari sociali, politici, culturali, e ancora continuerà a farlo.

Di questa complessità, che non riguarda esclusivamente il fenomeno della migrazione, ma il suo concetto giuridico, sono rappresentazione le teoriche prodotte sin dalla prima modernità. Lì dove traevano origine le dottrine dello *ius migrandi*⁵, pensato come prerogativa naturale e inalienabile di cia-

¹ T. PIEVANI, V. CALZOLAIO, *Libertà di migrare. Perché ci spostiamo da sempre ed è bene così*, Torino, 2016.

² G.P. MARSH, *L'uomo e la natura. Ossia la superficie terrestre modificata per opera dell'uomo (1864)*, Milano, 1993.

³ Su questi aspetti: G. NOIRIEL, *Nations, Migrations, and pouvoir de l'état*, Paris, 2001.

⁴ Si tratta di un rapporto che è stato studiato tanto dalla geografia politica, quanto, profondamente, dagli approcci di marca più squisitamente geopolitica. Su ciò, si veda, almeno: U. LA ROCCA, *Geopolitica dell'ambiente. Sostenibilità, conflitti e cambiamenti globali*, Milano, 2008, spec. 33 ss. Per un approccio critico: S. SASSEN, *Migranti, coloni, rifugiati: dall'emigrazione di massa alla fortezza Europa*, Milano, 1999.

⁵ Emerge in questa tradizione di pensiero, ed è importante rilevarlo, la perimetrazione semantica che si cristallizza intorno alla forma verbale *migrare*. Nel quadro del giusnaturalismo moderno, in cui trova origine la riflessione sullo *ius migrandi*, la migrazione è infatti un concetto che si declina in un atto pensato e contenuto nei paradigmi del giuridico, e non solo perché esso dà espressione a un diritto innato e naturale dell'individuo, quanto piuttosto perché il «migrare» – che, nella pretesa naturale che ne discende, è cosa diversa rispetto allo *ius peregrinandi*, il quale, non a caso, è oggetto di costruzione dottrinale distinta – è tutt'altro che il mero spostamento di individui e gruppi lungo i territori geograficamente intesi: esso presuppone la qualificazione giuridica e politica dello spazio e si rappresenta nella centralità del soggetto politico Stato. Lo *ius migrandi*, detto al-

scun individuo, si conferiva forma al rapporto genetico tra migrazione e ambiente, e si generava altresì il nucleo di una parte delle contraddizioni che ancora pervadono l'odierno diritto delle migrazioni, il quale trattiene nelle sue premesse questa genesi, sebbene rimuovendola⁶.

Si tratta di un quadro di sistema, le cui peculiarità e i cui limiti, come spesso accade, si misurano quando ci si collochi ai suoi margini. Allora che, in altre parole, se ne sperimenti la duttilità nell'assorbire situazioni non previste o, come si dà nel caso che si affronta in queste pagine, ci si ritrovi, per converso, a constatare come quella cornice esibisca strutturalmente una resistenza.

Singolarmente, è il tema delle migrazioni ambientali a offrire un osservatorio interessante su tutti e ciascuno di questi aspetti. Occorre, però, rilevare che questa materia presenti alcune difficoltà preliminari, anzitutto a muovere dalla sua definizione.

Cosa si intenda per "ambiente" è, al di là delle oscillazioni e delle ambiguità che sono precipitate a più riprese su questo concetto, un primo elemento dirimente. Lo è, certamente, in ragione del nesso storico e concettuale tra "migrazione" e "ambiente": l'esercizio della migrazione ha a che fare con l'ambiente – che qui intendiamo come contesto di relazioni co-dipendenti tra essere umano e natura⁷ –, e tra l'una e l'altro vi è un rapporto di significazione reciproca. Oltre a ciò, tuttavia, altre ragioni suggeriscono di concentrarsi su questo legame, ed entrambe hanno, come si vedrà, una diretta rilevanza sulle sorti altalenanti e, tutto sommato, infruttuose, incontrate dal riconoscimento della migrazione ambientale in termini di esplicita qualificazione, oltre che di tutele e garanzie accordate.

Di esse è segno la sovrapposizione, prima, e la distinzione, poi, di due lemmi, "ambiente" e "clima", i quali paiono oggi configurare due ipotesi di fattispecie migratoria distinte, sebbene legate da un rapporto di specificazione. Un'articolazione, quest'ultima, che complica, senza risolverla, la questione della tutela dei soggetti portatori di istanze di protezione.

Benché "ambiente" e "clima" non siano due parole che esprimono il medesimo concetto, la strategia di cristallizzazione nel meramente naturale – il clima – del carattere motivante di un atto – la migrazione –, il quale muove da fattori plurali, che si intrecciano e si sovrappongono, è stata però, in qualche modo, un'esigenza imposta: una strategia, attraverso la quale si è perseguito l'obiettivo di rendere flessibili, includendovi situazioni meritevoli di tutela, le strette maglie di cui è intessuto l'impianto generale del diritto migratorio, a tutti i livelli in cui la sua produzione si fa osservare.

trimenti, non pertiene né all'universalità degli esseri umani, dacché innervato di un'ideologia occidentale ed eurocentrica, né tanto meno implica alcun imperativo assoluto di accoglienza da parte degli stati. Su questi aspetti, mi sia concesso rinviare a: V. MARZOCCO, *Can the Law Create Discrimination? Migration, Territorial Sovereignty and the Search for Equality*, in T. SAKURAI, M. ZAMBONI (eds.), *Can Human Rights and National Sovereignty Coexist?*, London-New York, 2023, 133-148.

⁶ Non a torto, quest'ordine di contraddizioni emerge soprattutto in una tensione che il diritto migratorio, al livello delle fonti internazionali, produce sul piano dell'effettività, misurandosi sui due poli della salvaguardia dei diritti umani e del riconoscimento e delle strategie di tutela dello statuto giuridico dello straniero: A. EJIMA, *The Gap Between Constitutional Rights and Human Rights: The Status of 'Foreigners' in Constitutional Law*, in T. SAKURAI, M. ZAMBONI (eds.), *Can Human Rights and National Sovereignty Coexist?*, cit. 149-168.

⁷ Su questi aspetti, in termini di impostazione concettuale e per le ricadute che il concetto di ambiente può avere nel campo della regolazione giuridica: A. PORCIELLO, *Filosofia dell'ambiente. Ontologia, etica, natura*, Roma, 2022.

2. Le migrazioni ambientali e la loro costruzione giuridica

Negli ultimi decenni, tanto il governo giuridico della migrazione, quanto lo stesso sistema delle garanzie accordate in materia di diritto di asilo, esprimono un approccio che va in direzione opposta a quanto emerge dalle più recenti analisi sociologiche del fenomeno. Questi studi hanno evidenziato da tempo come nel gesto migratorio vadano a precipitare fattori plurali, i quali interagiscono in termini mutevoli⁸, tanto da suggerire che la migrazione ricada in ciò che Mauss riconosceva essere proprio dei *fatti sociali totali*⁹. Non è, in questo senso, sorprendente, che il tema dell'ambiente e della sua incidenza sul fenomeno migratorio abbiano trovato spazio nell'ambito di prospettive orientate da una tale consapevolezza. Così come vale la pena rilevare come, dell'ambiente, opportunamente, questa sociologia abbia sovente offerto una nozione del tutto agli antipodi rispetto a un significato che, nel senso comune prevalente, lo vuole sovrapporsi alla "natura", come altro e fungibile suo nome.

Più precisamente, per questo genere di approcci, dai quali è venuto peraltro un contributo decisivo alla teorizzazione del tema che si discute, «l'ambiente non è la natura», e trattarne implica posizionarsi esattamente all'opposto di quella tradizione di pensiero che ha colto quest'ultima come fatto esteriore e oggettivato dallo sguardo umano¹⁰.

Pur giovandosi di questa impostazione, la questione ambientale declinata nel contesto delle migrazioni ha posto non pochi problemi in dottrina e nel panorama del diritto vigente in materia.

In particolar modo dibattuto, tanto da dar luogo a vere e proprie polarizzazioni¹¹, è stato un interrogativo inevitabile alla luce dell'impianto del diritto migratorio e della specifica caratterizzazione che, nelle cure della dottrina, il fattore ambientale si ritrovava ad esibire, sin dalle prime teorizzazioni. Mentre il tema si affacciava negli indirizzi di politica migratoria, il termine "ambiente" ne veniva mes-

⁸ S. PALIDDA, *Mobilità umane: introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Milano, 2008. Per un approccio che, muovendo dall'impossibilità di isolare i vari fattori che intervengono a motivare la condotta migratoria, si concentra su di una loro modellizzazione di massima, nella prospettiva di studiarne l'interazione con le relative strategie di policy: S. CASTLES, *The Factors that Make and Unmake Migration Policies*, in A. PORTES, J. DE WIND, *Rethinking Migration. New Theoretical and Empirical Perspectives*, New York-Oxford, 2007, 29-61 (spec. 34 ss.).

⁹ Lavorando sull'osservazione etnologica condotta da Franz Boas e Bronislaw Malinowski, Marcel Mauss elaborava, all'inizio degli anni Venti del Novecento, una definizione del «fatto sociale totale» come strumento di lettura dei fatti sociali idonea a riconoscere adeguata considerazione alle dimensioni sociali, culturali, religiose e simboliche di cui sono innervati e, al tempo stesso, di orientare l'analisi verso la comprensione delle dinamiche istituzionali da essi promosse: M. MAUSS, *Saggio sul dono: forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche* (1923), Torino, 2002. Per la ricaduta di tali premesse negli studi in materia di migrazione: E. SAADA, *Abdelmalek Sayad and the Double Absence: Toward a Total Sociology of Immigration*, in *French Politics, Culture & Society*, 18, 1, 2000, 28-47.

¹⁰ Occorre, su questi aspetti, riferirsi a Friedrich Ratzel, e ai suoi studi di fine Ottocento sulla relazione di interdipendenza tra sistemi umani (e politici) e sistemi naturali: F. RATZEL, *Politische Geographie (1896)*, München-Berlin, 1925.

¹¹ Sul tema della difficoltà, in dottrina, a definire la categoria della «*environmental migration*», può ritenersi utile la modellizzazione di massima che vuole il dibattito dividersi tra posizioni allarmiste (le quali muovono dalla tendenza a isolare il fattore ambientale nella considerazione della condotta migratoria) e scettiche (orientate, per converso, a elaborare un insieme di obiezioni, siano esse di matrice concettuale, ovvero squisitamente tecnico-giuridiche): O. DUN, F. GEMENNE, *Defining 'environmental migration'*, in *Forced Migration Review*, 31, 2008, 10-11.

so in forma, proprio come la natura, quale fattore esterno e oggettivo; come tale, fatto o accadimento determinante la condotta umana, del quale si richiedeva e si richiede esplicito riconoscimento nel quadro caratterizzante del diritto migratorio.

Se è vero, così, che una prospettiva focalizzata sulla centralità del fattore ambientale era emersa all'inizio degli anni Ottanta, in una stagione che inaugurava un primo compiuto approccio al tema della migrazione dal punto di vista sociologico, nel tempo, la rilevanza dell'ambiente, quale elemento motivante autonomo del gesto migratorio, sarebbe andato cristallizzandosi dentro l'angusto perimetro del fatto naturale, aprendo uno spazio di discussione che ancora oggi si misura sull'adeguatezza della sua costruzione dottrinale.

È interessante come questa traiettoria giuridica, in qualche modo, abbia proceduto in controtendenza con l'approccio emergente dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, in cui si definiva una fattispecie che non richiedeva alcuna diretta determinazione causale tra il fattore ambientale e la condotta migratoria. Emergeva, in quella stagione, una volontà politica di porre il tema ambientale al centro della difficile gestione del governo migratorio, e, nella loro sostanza, almeno fino all'irruzione della diversa categoria delle migrazioni climatiche, quegli stessi indirizzi sarebbero stati ribaditi negli anni a seguire, al livello del diritto internazionale e sovranazionale.

Vero è, tuttavia, che nel medesimo anno in cui le Nazioni Unite intervenivano sulla migrazione ambientale, trovava riconoscimento esplicito l'esigenza di tutela per una categoria dei «rifugiati ambientali», che sarebbe stata foriera di ambigue e tutt'altro che scontate ipotesi di assorbimento nel quadro delle effettive garanzie offerte dal sistema internazionale di regolazione del diritto di asilo¹².

In termini generali, l'impronta era certamente in linea con la caratterizzazione conferita al fenomeno dalla ricerca dello studioso egiziano Essam El-Hinnawi, e andava nella direzione di una qualificazione del carattere forzato della migrazione ambientale, indipendentemente dalla possibilità di intenderne le ricadute come temporanee o permanenti¹³.

Nel tempo, di queste proposte, la costruzione delle migrazioni ambientali come fattispecie autonome, avrebbe trattenuto in sé tutte le ambiguità, venendo a impattare con la serie di criticità che da esse man mano sarebbero andate configurandosi. Per un verso, si sarebbe consolidata una loro qualificazione come *species* della più ampia categoria delle migrazioni forzate; per l'altro, da ciò, avrebbero trovato spazio, in dottrina, ipotesi a vario titolo rivolte a perseguire l'obiettivo di una loro positivizzazione dentro il quadro restituito dagli strumenti di garanzia accordati in materia, in considerazione di un *vulnus* nei meccanismi di tutela esistenti per la migrazione forzata (*displacement*) accordati dal diritto internazionale e sovranazionale, al quale solo parzialmente la regolazione nazionale dell'istituto della protezione umanitaria si è ritenuto, non a torto, potesse rappresentare un rimedio.

¹² E. PIGUET, *From "Primitive Migration" to "Climate Refugees": The Curious Fate of the Natural Environment in Migration Studies*, in *Annals of the Association of American Geographers*, 103, 1, 2013, 148-162.

¹³ Specificamente, si legge nel documento: «*Environmental refugees are defined as those people who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or permanently, because of a marked environmental disruption (natural and/or triggered by people) that jeopardized their existence and/or seriously affected the quality of their life*» (E. ESSAM HINNAWI, *Environmental Refugees*, United Nations Environment Programme, 1985: <https://digitallibrary.un.org/record/121267>).

Se l'ampio dibattito che tali ipotesi ancora sollevano in dottrina si radica su questi principali presupposti¹⁴, essi non sono però solo di natura squisitamente tecnico-giuridica¹⁵. Non è un caso, in questo senso, che nelle posizioni scettiche che hanno revocato in dubbio questa tesi, si ritrovino argomenti che quasi mai muovono da premesse rivolte a negare o sottostimare il ruolo dell'ambiente e delle sue modificazioni nella determinazione soggettiva a migrare. Piuttosto, anche in considerazione dei dati e delle previsioni che nel frattempo venivano dalla ricerca sociologica¹⁶, la convinzione che andava radicandosi nella sensibilità di alcuni studiosi era che il tema della migrazione ambientale non potesse affrontarsi isolatamente, prestandosi a farsi assorbire nella cornice di contesti analitici più generali e più complessi¹⁷.

3. Dalla migrazione ambientale alla migrazione climatica

Mentre, in dottrina, la categoria dei migranti ambientali attraeva un consenso tutt'altro che pacifico, una diversa e più ristretta nozione è intervenuta a complicare ulteriormente la difficile questione della rilevanza del fattore ambientale nel diritto delle migrazioni. Una qualificazione più ristretta, descritta dal Rapporto licenziato dal Centro studi sulle Migrazioni ambientali delle Nazioni Unite (IOM), nel 2020, in un'opera di articolazione interna del *genus* della migrazione ambientale, e definita nei termini di «migrazione climatica»¹⁸.

Diversamente dagli spostamenti di tipo ambientale, gli esodi, individuali o di gruppo, per fattori meramente climatici si definiscono nel nome di una caratterizzazione segnata da elementi di specificità legati, ancora, al nesso determinante ed esclusivo tra fatto naturale e gesto migratorio, concentrandosi ora, senza margini possibili di ambiguità. Per un verso, il fatto del cambiamento climatico assume la caratterizzazione propria di un evento anche di mero rischio, messo in forma giuridicamente in una fattispecie eccedente rispetto a quella del pericolo, e dunque emancipandosi dalla sua catego-

¹⁴ G.S. McCUE, *Environmental Refugees: Applying International Environmental Law to Involuntary Migration*, in *Georgetown International Environmental Law Review*, 6, 1993, 151-190.

¹⁵ D.C. BATES, *Environmental Refugees? Classifying Human Migration Caused by Environmental Change*, in *Population and Environment*, 23, 5, 2022, 465-477.

¹⁶ N. MYERS, *Environmental Refugees: A Growing Phenomenon of the 21st Century*, in *Philosophical Transactions of The Royal Society of London*, 357, 2002, 609-613.

¹⁷ Tra questi, vi è stato senz'altro il contributo offerto dall'area degli studi post-coloniali, da cui è venuto, inevitabilmente, un ridimensionamento implicito della tendenza a isolare il fattore ambientale dal contesto, storico e politico, delle regioni in cui esso va producendosi: D. CHAKRABARTY, *Postcolonial Studies and the Challenge of Climate Change*, in *New Literary Story*, 43, 1, 2012, 1-18. Per altro verso, rilievi critici venivano, ancora, da quanti rappresentavano la mobilità forzata da fattori ambientali come categoria che si lasciasse analizzare solo nella cornice di fattori di complessi, di ordine sociale e politico: G. HUGO, *Environmental Concerns and International Migration*, in *International Migration Review*, 30, 1, 1996, 105-131.

¹⁸ Si legge nel Rapporto, in articolazione rispetto alla definizione di «*Environmental Migration*» data dall'IOM nel 2007 (<https://bit.ly/3R2HZkf>), che debba intendersi per «*Climate Migration*», come già evidenziato nel *Glossary of Migration* licenziato dallo stesso organismo (<https://bit.ly/3QY5cEa>), «*the movement of a person or groups of persons who, predominantly for reasons of sudden or progressive change in the environment due to climate change, are obliged to leave their habitual place of residence, or choose to do so, either temporarily or permanently, within a State or across an international border*» (<https://environmentalmigration.iom.int/environmental-migration>).

rizzazione in termini di migrazione forzata¹⁹; accanto a ciò, indubbiamente, nel già complesso piano della configurazione giuridica generalmente intesa della migrazione ambientale, una serie di ulteriori nodi, niente affatto agevoli da dirimere, ne sono posti, tanto sul piano squisitamente definitorio, tanto su quello della adeguatezza delle ipotesi di tutela.

In realtà, cosa distingue i “migranti ambientali” dai “migranti climatici” è tutt’altro che questione meramente definitoria. Non lo è dal punto di vista del quadro del diritto migratorio e delle garanzie che possano approntarsi; tanto meno lo è nelle criticità concettuali emergenti dalla scelta di specificare nella dimensione del cambiamento climatico la tipologia delle migrazioni ambientali.

Come pare potersi evincere dai principali documenti che hanno progressivamente posto in risalto le peculiarità del fenomeno migratorio motivato da fattori climatici, piuttosto che meramente ambientali, il cristallizzarsi dell’ambiente sull’oggettivazione del fattore naturale come qualcosa di rilevante in sé ed indipendentemente da qualsivoglia relazione con fattori altri, esercita un ruolo decisivo. E ciò, in termini giuridici, si connette direttamente non solo al profilo appena discusso, e tutt’altro, in sé, che pacifico, della caratura autonoma della migrazione ambientale come ipotesi di migrazione forzata, ma, ancor più, si misura nella difficile prova del nesso causale che vi è tra il fatto naturale e l’atto sociale, che di quella proposta era già stata il punto di maggiore problematicità.

Quest’ultima prospettiva, già latamente evocata dal concetto di migrazione ambientale, guadagna infatti una sua centralità indiscussa nell’emersione, tanto in dottrina, quanto sul piano degli indirizzi politici internazionali, della migrazione climatica.

Muovendosi in continuità con teorizzazioni e proposte che avevano contribuito nel tempo a qualificare le ipotesi di migrazione ambientale nel novero degli spostamenti forzati di popolazioni e singoli, ciò che si è andato concentrando nel campo delle *climate migration* è lo stesso ordine di problemi che si è avvertito lì dove, come nella proposta che Prieur elaborava nel 2008²⁰, il dibattito era andato focalizzandosi su di una concezione della natura surrettiziamente assorbita nel termine “ambiente”, oggettivata, piuttosto che contestualizzata nell’ambito di fattori concorrenti. Non stupisce, in questo senso, che parte della dottrina abbia elaborato la diversa categoria delle migrazioni climatiche, tenendo per fermo il quadro di qualificazione prevalentemente imputato alla migrazione ambientale, probabilmente intendendo perseguire l’obiettivo di un adeguato suo riconoscimento nel diritto mi-

¹⁹ Cfr., *supra*, n. 17.

²⁰ Nel 2008, Michel Prieur, nella sua qualità di Presidente dell’*International Centre for Comparative Environmental Law*, si faceva promotore dell’opportunità di una Convenzione *ad hoc* sul tema delle migrazioni ambientali, convinto che solo un quadro normativo vincolante per gli Stati aderenti, al livello del diritto internazionale, potesse superare le molte difficoltà che la tutela di tali situazioni aveva incontrato sino a quel momento. Nel *Draft* della denominata *Convention on the International Status of Environmentally-Displaced Persons*, si leggeva così, all’art. 2: «*Environmentally-displaced persons are individuals, families and populations confronted with a sudden or gradual environmental disaster that inexorably impacts their living conditions and results in their forced displacement, at the outset or throughout, from their habitual residence and requires their relocation and*

resettlement» (https://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/application/pdf/prieur-convention_on_the_international_status_of_environmentally.pdf).

gratorio, restringendone in termini più immediatamente naturalistici, e dunque, oggettivi, la perimetrazione²¹.

Nonostante non siano mancate proposte che hanno provato a individuare meccanismi di protezione per i migranti climatici²², il principale ostacolo che si frappone al riconoscimento permanente di uno statuto giuridicamente autonomo di rifugiato per questi soggetti è, però, in fondo, ancora il medesimo che già si era riscontrato in tema di migrazioni ambientali, e risiede nella difficile integrazione delle nuove fattispecie dentro il quadro della Convenzione di Ginevra.

Tra le molte criticità che non hanno consentito di accogliere i tentativi che si sono compiuti, e a più riprese, per realizzare un'integrazione della migrazione ambientale nel Trattato del 1951²³, vi è, come noto, la circostanza per la quale questo genere di migrazione, sovente interna ai territori statali, sfugge all'ambito tradizionale in cui il riconoscimento della condizione di rifugiato soggiace. Accanto a ciò tuttavia, più stringente, può rilevarsi un'obiezione strutturale, imposta dalla *ratio* che sottende il sistema di tutela rinvenibile nella Convenzione: l'accertamento di una condizione di persecuzione ascrivibile a un novero di fattispecie, e tale da far attivare le garanzie proprie dello *status* di rifugiato. Tacendo dell'incidenza intersezionale che il fattore ambientale e, tanto più quello climatico, sono in grado di produrre sui motivi addotti a tutela della protezione internazionale²⁴, vi è ancora però un'altra e importante questione da non smarrire: nonostante gli sforzi di tipizzazione, le difficoltà ancora di là dal ritrovare un'unanime soluzione in dottrina discendono dalle teoriche che hanno costruito la fattispecie in esame, e riguardano la prova da acquisire in ordine alla possibilità di intendere l'uno o l'altro quali condizioni determinanti l'esposizione al rischio di persecuzione nei territori dai quali si fugge.

Quest'ordine di problemi, già di per sé difficilmente superabili, non scompare davanti ai tentativi esperiti dalla dottrina impegnata a proporre obiettivi di tutela ragionevolmente più perseguibili, ad esempio prospettando una cornice normativa di tutela *ad hoc*, eventualmente da integrarsi nel quadro della già vigente Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici²⁵. È interessante come, non a torto, si sia rilevato che, in quest'ultimo caso, il punto fosse e restasse di ordine teorico, riguardando una criticità da imputarsi, paradossalmente, proprio a operazioni di costruzione dottrinarie eccedenti, come quella che ha condotto l'attenzione degli interpreti a privilegiare un restringimento del più

²¹ Si veda, paradigmaticamente, per questo genere di approcci: F. BIERMANN, I. BOAS, *Climate Change and Human Migration: Towards a Global Governance System to Protect Climate Refugees*, in J. SCHEFFRAN, M. BRZOSKA, H. BRAUCH, P. LINK, J. SCHILLING (eds.), *Climate Change, Human Security and Violent Conflict. Challenges for Societal Stability*, Berlin-Heidelberg, 2012, 291-300; E. ALBRECHT, M. P. PLEWA, *International Recognition of Environmental Refugees*, in *Environmental Policy and Law*, 45, 2015, 78-84.

²² B.F. PÉREZ, *Moving Beyond the Shortcomings of International Law. A Proposal for the Legal Protection of Climate Refugees*, in S. BEHRMAN, A. KENT, *Climate Refugees: Beyond the Legal Impasse?*, New York-London, 2018, 214-230.

²³ Sul tema del possibile riconoscimento dello statuto di rifugiato nel quadro della Convenzione di Ginevra: P. OSÓBKA, *Climate Change and the Convention to the Status of Refugees of 28 July 1951*, in *Polish Review of International and European Law*, 1, 10, 2021, 103-120. Quanto, generalmente, al diritto di asilo, in chiave ricostruttiva: F. CHERUBINI, *L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione Europea*, Bari, 2012.

²⁴ Cfr. *supra*, n. 17.

²⁵ Su ciò: B. DOCHERTY, T. GIANNINI, *Confronting a Rising Tide: A Proposal for a Convention on Climate Change Refugees*, in *The Harvard Environmental Law Review*, 2, 33, 2009, 349-403.

ampio e, tutto sommato, flessibile concetto di migrazione ambientale, con quello assai più angusto di migrazione climatica.

4. Le migrazioni ambientali tra *natura* e *società*

Dal quadro che si è sin qui, benché sinteticamente, ricostruito, la domanda riguardante la rilevanza che possa riconoscersi in termini di garanzie al nesso tra ambiente (o crisi climatica) e migrazione resta ostaggio di una discussione che si è imbattuta in ostacoli che essa stessa ha contribuito a erigere. Dell'attuale quadro regolatorio sulla migrazione, questo dibattito ha opportunamente contribuito a evidenziare i limiti, sebbene provando a perseguire a più riprese un suo assai improbabile emendamento, attraverso l'introduzione di fattispecie *ad hoc* costruite su un'ambiguità concettuale di fondo, quella tra "natura" e "ambiente". Anche a volerla intendere come rappresentazione paradigmatica di un approccio alle migrazioni che stenta a tenersi indenne dalla pressione che le istanze di tipo securitario esercitano sul governo politico della questione migratoria – il che è un'evidenza restituita dalla fragilità dei meccanismi di protezione umanitaria, che non raramente hanno sussidiariamente provveduto ad accordare garanzie e tutele altrimenti non perseguibili attraverso gli strumenti tradizionali del diritto di asilo²⁶ –, il problema di questa fattispecie discende da una criticità che si misura all'altezza della sua impostazione teorica.

Ricondotte al suo nucleo, le migrazioni ambientali o climatiche sono espressione del modo in cui pensiamo la natura e la società, come "sistemi" e come "rappresentazioni". E, se ciò è vero, questa forma del nostro pensiero sulla natura, implicita nella stessa definizione di *climate* o *environmental migration*, si cristallizza in una sua concezione forte e ontologica che crea più problemi di quanti sia in grado di risolverne.

Sarebbe senz'altro un fuor d'opera offrire in questa sede un panorama esaustivo dei significati che si sono sedimentati nelle concezioni della "natura". Vi è però almeno da ricordare come esista una tradizione che corre interna alle scienze sociali su questi aspetti, e che ha a che fare con il modo in cui il dualismo tra "natura" e "società" può concepirsi.

²⁶ In questo senso, occorre prestare adeguata attenzione al D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 (cd. Decreto Cutro), denominato "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" e convertito nella L. del 5 maggio n. 50 2023, il quale è recentemente intervenuto sul tema delle migrazioni ambientali e, specificamente, sulle garanzie di protezione da approntarsi per la loro tutela. Di tale intervento del legislatore italiano, rileva particolarmente l'art. 7, che ha modificato il testo della disposizione di cui all'art. 19 del D.lvo 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) come integrato dal D.L. 130/2020, nella parte in cui tornava a prevedersi, contrariamente a quanto statuito dal D.L. 113/2018, un'ipotesi di protezione umanitaria di ordine nazionale, accanto alle già previste di derivazione sovranazionale. Si tratta di una misura su cui parte della dottrina non ha mancato di sollevare rilievi assai critici. Tra questi, vi è chi ha riconosciuto in ciò un'interruzione del legame consolidatosi in via giurisprudenziale, e nel quadro della lacunosità della Convenzione di Ginevra, tra migrazioni ambientali e protezione umanitaria, già individuato nell'indicazione a non mortificare le esigenze di protezione sull'altare di «parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali» (cfr. Corte di Cassazione S.U., 29460/2019; Corte di Cassazione, Sez. II, 5022/2021); A. DI FLORIO, *Dalla protezione umanitaria alla protezione complementare: cos'è cambiato?*, in *Questione Giustizia*, 24 marzo 2023; C. PANZERA, *Attuazione, tradimento e riscoperta del diritto di asilo*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2022, 823-826.

Nella storia del pensiero moderno, in termini di generale approssimazione, il sociale è stato ora un prolungamento del naturale, sottoposto alle medesime leggi di sviluppo di quest'ultimo, ora momento della sua produzione e creazione, quale opera dello spirito, o della ragione o ancora della libertà, seguendo la tradizione kantiana. Un'oscillazione di senso e di significati rispetto alla quale la prospettiva kelseniana avrebbe però gettato una luce particolarmente significativa nel corso del Novecento, mostrando come l'una e l'altra, la natura e la società, siano non altro che prodotti dei diversi criteri di intellegibilità della realtà privilegiati dell'essere umano, sulla base degli altrettanto diversi principi ordinatori della causalità e dell'imputazione²⁷

In tema di migrazioni climatiche, questi problemi teorici sono difficilmente aggirabili, e non solo in ossequio ad esigenze di carattere meramente speculativo.

È tutto sommato difficile sfuggire alle maglie della dicotomia tra società e natura, quando si tratta di qualificare giuridicamente quale ordine di rapporti si dia tra fenomeni naturali e sociali. Eppure, il tema posto dalle migrazioni climatiche, pur collocandosi in questa cornice concettuale, di essa mostra i limiti evidenti.

Piuttosto che la separazione tra due sistemi distinti, il presupposto del cambiamento climatico o del fattore ambientale, implica il dato della continuità tra società e natura. Non si tratta di fatti che richiedono di essere osservati, come farebbe uno scienziato che analizza la composizione chimica dell'atmosfera, quanto, piuttosto, di un ordine di relazioni in cui è il senso dell'interdipendenza tra uomo e natura a prevalere, tanto in origine, quanto e soprattutto nelle sue conseguenze sulla vita umana e sulle condizioni della dignità che si misurano sui progetti esistenziali degli individui.

Accogliere queste sollecitazioni consente di tornare su alcune delle ragioni che hanno reso particolarmente critico lo sforzo di qualificazione in una fattispecie autonoma del concetto di *environmental o climate migration*.

In termini giuridici, e in base ai principi che reggono il diritto migratorio, il fenomeno in esame richiederebbe di validare, per tipizzarlo, un nesso di causalità diretto tra due diversi ordini di fatti: un accadimento che riguarda la natura, (la crisi climatica che abbia colpito un determinato territorio) e un fenomeno sociale motivato da ragioni (la decisione inevitabile, da ciò, di emigrare dai quei territori). Un primo elemento che ne deriva, mi pare essere questo: un tale rapporto di determinazione, se inteso nei suoi termini oggettivi, non può che rinviare al ruolo di saperi esterni a quello giuridico, la scienza.

Come tuttavia si è rilevato, l'ambiente è un contesto definito nella concorrenza di più fattori, in cui appare difficile isolare il fatto meramente naturalistico dalla componente umana, politica e sociale. È in questa criticità che la prova del nesso causale che si richiede alle fattispecie della migrazione climatica o ambientale si imbatte, soprattutto perché, diversamente da altre aree in cui la scienza ha contribuito a enucleare dati su cui si sono avviati indirizzi di politica del diritto rivolti a fronteggiare l'impatto misurabile della crisi ambientale sui modelli di sviluppo economici e industriali esistenti, nel campo delle migrazioni questo dato si sottrae all'oggettività che la fattispecie richiederebbe e, se disponibile, non può che rientrare in un processo di valutazione di tipo politico.

Tra natura e società, il lavoro della scienza emerge, per altro verso, anche e soprattutto su questi temi, tutt'altro che quale impresa neutrale.

²⁷ H. Kelsen, *Società e natura. Ricerca sociologica (1943)*, Milano, 1953.

Come ha mostrato Latour, che ha evidenziato il canone di politicità che veicola le forme che assume sempre la relazione tra natura e società, sarebbe illusorio pensare che la scienza *scopra* e non *costruisca*, invece, il mondo²⁸. Si tratta di una prospettiva particolarmente utile per il tema che discutiamo. Anzitutto, poiché invita a distinguere tra quella conoscenza “pronta per l’uso” che gli scienziati consegnano al dato, e l’elaborazione che vede la scienza *in azione*, alle prese con livelli che sono anche politici e sociali, di cui la scienza è partecipe come comunità aperta e permeabile dalla società²⁹.

Rielaborando il *Mito della caverna* e lavorando sulla tensione veritativa che investe il ruolo dello scienziato, profilo mimetico del filosofo platonico, si tratterebbe così di comprendere come la scienza si muova tra due camere – tra la natura e la società –, andando e tornando a ciascuna di esse nella presupposizione che si tratti di mondi distinti, in cui si consolida una suddivisione di poteri tra chi ha parola e chi non ne ha. Una linea di demarcazione che pare dividere scienza e politica, finendo per occultare i livelli di continua intersezione che si danno tra l’una e l’altra, nella costruzione collettiva e progressiva del mondo comune e della sua conoscenza³⁰.

Una delle principali sollecitazioni poste da approcci come questo è che il fatto scientifico del cambiamento climatico, posto in rapporto causale con la determinazione individuale a emigrare, per sua stessa natura, sia intriso di socialità e di politicità: perché esso, in sé, si trova al di là dei limiti, peraltro fittizi, della mera descrizione, ed è significato prodotto di valutazioni, anche già solo per il fatto di ricadere nel processo di formazione della decisione politica, lì dove si instaura il circuito di interlocuzione tra quel segmento della comunità scientifica costituito dalle *expertise* e i luoghi democratici in cui trovano elaborazione gli indirizzi di politica del diritto.

Non è privo di interesse notare, d’altronde, che la crisi climatica rappresenti, in questi ultimi anni, un’area in cui particolarmente vivace, e non priva di contraddizioni, questo rapporto tra decisore politico ed *expertise* si dia.

Di tali questioni, occorre non smarrire il senso, se si vuole rintracciare il problema che, come categoria, la migrazione climatica pone.

5. Nel «secolo dei rifugiati ambientali». Qualche (provvisoria) considerazione finale

Nel corso degli ultimi decenni, il tema della tutela ambientale e, ancor più, quello della crisi degli ecosistemi, si sono imposti nel discorso pubblico non meno che nelle cure del legislatore, transitando dal piano, tutto sommato astratto, della teorizzazione dei diritti di umani terza generazione, al livello del diritto positivo statale, costituzionale e sovranazionale, oltre che di quel complesso di regolazione di *soft law* che dà forma giuridica agli scambi economico-commerciali del mondo globalizzato.

L’immagine restituita dall’irruzione dell’ambiente nel diritto contemporaneo è però tutt’altro che nitida e talvolta appare a chi la osserva come la realtà delle cose si offre a chi è affetto da miopia: mentre scopi e orizzonti di tutela, quando chiamano in causa azione politiche di prevenzione o contenimento, si stagliano chiari in determinati ambiti (si pensi al tema della transizione energetica, o a quello della *green economy*), sfocato e incerto, è, in altri casi, il quadro di garanzie alle quali i soggetti si

²⁸ B. LATOUR, *Il culto moderno dei fatticci* (1996), Roma, 2005.

²⁹ ID., *La scienza in azione. Introduzione alla sociologia della scienza* (1989), Roma, 1998.

³⁰ ID., (1999), *Politiche della natura. Per una democrazia delle scienze* (1999), Milano, 2000.

ritrovano a poter accedere, soprattutto quando la questione ambientale induce a scelte talvolta tragiche, come può essere la decisione di migrare.

Che buona parte del fenomeno migratorio abbia a che vedere da vicino con fatti naturali come la desertificazione, la strutturale carenza di fonti idriche, è difficile negarlo. Altrettanto lo è negare che questi fatti naturali non rilevino in sé, ma siano, piuttosto, oggetto di una valutazione più complessa, la quale ricade in quell'opera di qualificazione che il diritto compie sui significati da promuovere, attraverso i sistemi di garanzia previsti per le posizioni giuridiche tutelate. Tra i fattori che inducono al gesto migratorio, l'accadimento naturalistico è un motivo, piuttosto che una causa e, molto spesso, esso interagisce con altri elementi.

La costruzione giuridica delle ipotesi di migrazione ambientale nei termini di migrazione forzata e tanto più il maggiore *favor* di cui pare godere oggi, non solo in dottrina, la categoria della *climate migration* misurano i propri limiti sulla leva del rapporto causale che esse istituiscono tra natura e società, tra *fatto* e *significato*. Un ostacolo che impone la prova del nesso determinante esclusivo del fattore ambientale (ma, in realtà, naturale) rispetto alla condotta migratoria, su cui le pretese di riconoscimento si infrangono, in ragione dell'impianto stesso su cui il diritto migratorio si regge.

L'impressione che se ne ricava è che il dibattito che si è svolto in questi anni su di un tema certamente centrale, sia condannato a restare letta morta, almeno finché non si accetti di gettare uno sguardo più ampio sui processi di formazione degli indirizzi politici riguardanti la migrazione e sui limiti emergenti dal sistema delle categorie in cui il gesto migratorio assurge ad atto legale o necessitato da esigenze di protezione contro ipotesi di persecuzione. Si tratta di un'architettura di categorie che mostra la sua fallacia dinanzi a ipotesi di motivazione complessa, come quella che può chiamarsi ambientale, e rispetto alla quale la stessa proposta di creare fattispecie *ad hoc* si scontra con la *ratio* di sistema su cui è edificato il diritto migratorio.

Accanto a ciò, inevitabilmente e proprio sul piano dei processi in cui si forma la decisione politica, non vi è dubbio che proprio perché il governo delle migrazioni ha virato da molti anni nella direzione della gestione amministrativa dei flussi e si esercita in una sua rappresentazione politica di matrice emergenziale o securitaria, particolarmente fragili si siano rivelati i cd. strumenti di tutela complementare o sussidiaria.

Nel «secolo dei rifugiati ambientali», così, tanto la protezione umanitaria, quanto il sistema nel suo complesso del diritto migratorio e, in specie, le regole del diritto d'asilo, non prevedono alcuna diretta ed esplicita qualificazione della crisi ambientale o climatica, quale condizione che, di per sé, possa giustificare la condizione di impossibilità a permanere nei territori di provenienza, con il dovere di accoglienza che discende dallo *status* di rifugiato. Se, come non può dubitarsi, si tratta di una lacuna nel quadro *de jure condito* del diritto internazionale, sovranazionale e statale, che regola il diritto migratorio, ciò non può che suggerire che un più radicale ripensamento dell'impianto concettuale su cui esso si fonda³¹.

Come si è tuttavia rilevato nel corso dell'analisi, questo aspetto, di per sé centrale, non esaurisce il problema posto dalle migrazioni indotte da fattori ambientali.

³¹ G. CAMPESI, *La norma e l'eccezione nel governo delle migrazioni. Lampedusa, le rivolte arabe e la crisi del regime confinario europeo*, in *Jura Gentium. Rivista di diritto internazionale e della politica globale*, 7, 2, 2011, 93-132.

Ciò emerge chiaramente nell'elaborazione dottrinale dalla quale la condotta migratoria in esame deriva, sul piano dello sforzo che si è prodotto nel delinearne il profilo, tanto in un'opera di specificazione attraverso il quale si è inteso distinguere il caso delle migrazioni climatiche da quelle ambientali, quanto nei diversi orientamenti che sono emersi circa le strategie più idonee a garantirne la tutela giuridica.

Si tratta di aspetti che, pur rappresentando le difficoltà che il tema, in termini ricostruttivi, ha rivelato in questi anni, ne isolano il *vulnus* di matrice concettuale: l'esigenza di offrire un perimetro in cui il fattore ambientale debba rilevare giuridicamente ai fini della qualificazione della condotta migratoria come fatto naturale e oggettivo, e non ragione e significato di una condotta motivata da elementi plurali.

Su questi aspetti, come si è detto, decisivo è ciò che il diritto richiede al sapere scientifico. Sebbene vi siano molti rapporti e studi che hanno messo a fuoco il rapporto tra cambiamento climatico e migrazioni, la difficoltà a isolare il fattore climatico come causa esclusiva del gesto migratorio³², ha a che fare con la dimostrazione di due ordini di relazione causale: l'evidenza che indichi uno o più specifici fattori naturali come causa del cambiamento climatico e, conseguentemente, la dimostrazione di un nesso tra questi e la decisione di migrare³³. Si tratta di due questioni diverse tra loro, giacché la prima pone in rilievo il dibattito della comunità scientifica, mentre l'altra implica, più specificamente, di considerare, al di là della evidenza acclarata, se e a quali condizioni tale situazione soggettiva possa essere oggetto di tutela, allo stato attuale di un diritto internazionale che qualifica il diritto di migrare alla luce della tipizzazione delle motivazioni soggettive.

Diversamente dall'ipotesi di migrazione indotta da conflitti o ragioni di persecuzione, il migrante per fattori climatici o ambientali non accede in via diretta alla protezione accordata dal diritto internazionale allo *status* di rifugiato, poiché, in qualche modo, il cambiamento climatico in sé non è sufficiente ad attivare gli strumenti di tutela, dovendo esso essere il fattore secondario di condizioni primarie, come il verificarsi di disastri naturali, di conflitti o disordini interni che abbiano determinato forzatamente l'abbandono del proprio territorio. La possibilità di ricondurre alla qualificazione dello *status* di rifugiato, per come essa si rinviene nella Convenzione di Ginevra è un'ipotesi che, peraltro, non ha mancato di suscitare dubbi, e ciò, non solo in ragione della difficoltà di stabilire caso per caso un nesso causale tra l'atto della migrazione e il dato del cambiamento climatico nella regione di provenienza.

In questo perimetro, si fronteggia da tempo un dibattito assai polarizzato: per un verso, vi è chi ipotizza la necessità di estendere le condizioni di protezione previste per i rifugiati a tutti quei casi in cui la migrazione sia forzata per ragioni di sopravvivenza (*survival migration*)³⁴, giungendo, in qualche caso a proporre di una tipizzazione *ad hoc*, di rifugiato per ragioni ambientali (*environmental refugee*)³⁵, per l'altro, si oppone più di una cautela a tali proposte, in ragioni delle conseguenze in termini di ef-

³² O.V. DUN, F. GEMENNE, *Defining "Environmental Migration"*, cit.

³³ B. MAYER, *The Concept of Climate Migration: Advocacy and its Prospects*, Cheltenham, 2016.

³⁴ A. BETTS, *Survival Migration: Failed Governance and the Crisis of Displacement*, Ithaca, 2013.

³⁵ F. BIERMANN, I. BOAS, *Protecting Climate Refugees: The Case for a Global Protocol*, in *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 50, 6, 2008, 1-16.

fettività della tutela che da esse discenderebbero³⁶. Se il linguaggio non è mai innocente, la stessa tendenza a costruire un discorso pubblico su questi temi che fa leva sul contesto dei fattori climatici, riferendolo alle migrazioni forzose, indica almeno due elementi sui quali occorre riflettere: il limite che incontra la possibilità di statuire nel cambiamento climatico una causa del gesto migratorio a tal punto cogente da esserne la motivazione unica e riconoscibile³⁷, e la più generale aporia che, sul piano del diritto migratorio, sconta l'uso di tassonomie che sono chiamate a legittimarlo.

³⁶ J. McADAMS, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, Oxford, 2012; R. ZETTER, *Climate Change and Displacement – Legal and Normative Frameworks*, in *Forced Migration Review*, 62, 2008, 62-63.

³⁷ F. GEMENNE, *One Good Reason to Speak on 'Climate Refugees'*, in *Forced Migration Review*, 50, 2015, 70-71.